

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XIV LEGISLATURA -----

N. 3036

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

col Ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

col Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

col Ministro per le pari opportunità

(PRESTIGIACOMO)

col Ministro della salute

(SIRCHIA)

col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

col Ministro per l'innovazione e le tecnologie

(STANCA)

col Ministro delle comunicazioni

(GASPARRI)

e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2004

— — — —

Interventi per la valorizzazione e la tutela dei territori montani

— — — —

Onorevoli Senatori. – La promozione dello sviluppo delle zone montane costituisce un impegno sancito dall'articolo 44 della nostra Carta costituzionale. Questa premessa è fondamentale per comprendere l'esigenza, da più parti sentita, di una revisione della vigente normativa sulla montagna italiana.

Oggi la disciplina principale della montagna si ritrova nelle disposizioni della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che ha indubbiamente svolto una funzione meritoria nei confronti delle zone montane. Tuttavia, l'impianto complessivo di questa legge necessita di revisioni e integrazioni, sia perché in alcune parti la legge n. 97 del 1994 non è riuscita a produrre i benefici effetti che da essa si attendevano, sia per tener conto della specificità di alcuni territori montani particolarmente svantaggiati, sia perché i mutamenti del quadro costituzionale nel frattempo intervenuti impongono di procedere all'adeguamento di questa normativa con il nuovo riparto di competenze tra lo Stato e le regioni.

Non poco si è fatto per la montagna, ma molto si deve ancora fare. È evidente, infatti, che la montagna italiana soffre tutt'oggi di una sensibile emarginazione, che con la sempre crescente globalizzazione dei mercati commerciali e produttivi appare destinata ad aumentare progressivamente. Soprattutto, si è avuto modo di verificare che nell'ambito delle zone di montagna esistono profondi squilibri: esiste una montagna ricca e piena di risorse, ma esiste un considerevole numero di comuni montani (circa 1350) che vivono in una situazione di notevole disagio economico, sociale e strutturale. Si riflette poi, anche nelle zone montane, il divario presente nel Paese tra le aree del centro-nord e le aree del mezzogiorno.

Tali considerazioni, che hanno trovato recente conferma in un rapporto del Centro studi investimenti sociali (CENSIS) sul valore aggiunto della montagna italiana, sarebbero di per sé sufficienti a giustificare un nuovo e più penetrante intervento legislativo finalizzato al recupero ed alla promozione delle zone montane. Ad esse ora si aggiunge la nuova dimensione europea assunta dalla montagna. A tale proposito si riportano di seguito le Conclusioni della Presidenza italiana adottate nel corso dell'incontro ministeriale su «La specificità delle zone montane nell'Unione europea» (Taormina 14-15 novembre 2003):

«1. I partecipanti riconoscono che gli ambienti montani non devono essere qualificati soltanto come aree svantaggiate, poiché essi si presentano anche come una notevole fonte di risorse per il

territorio dell'Unione, soprattutto nei settori delle acque, delle foreste, dell'agricoltura, del paesaggio, del turismo, della biodiversità, delle tradizioni culturali, dei prodotti tipici;

2. I partecipanti ritengono che la valorizzazione delle zone montane, incluse le aree protette, può contribuire in modo efficace a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, a proteggere la salute dell'uomo, nonché ad assicurare la gestione sostenibile delle risorse naturali, così come previsto dall'articolo III-129 del Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa;

3. I partecipanti riconoscono che il rafforzamento dei vantaggi economici delle zone montane meno favorite può potenziare l'accesso ai servizi per la persona, la famiglia e le aziende;

4. I partecipanti ritengono che il principio della sussidiarietà, così come riaffermato nell'articolo I-9 del Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, impone di potenziare il dialogo e la partecipazione delle comunità locali, al pari degli abitanti delle zone di montagna, alla elaborazione ed alla gestione delle politiche dell'Unione europea inerenti all'argomento;

5. I partecipanti riconoscono che gli svantaggi di natura geografica e la maggiore difficoltà di accesso alle infrastrutture e ai servizi, che caratterizzano le zone montane, incidono sensibilmente sul fenomeno di un graduale spopolamento di alcune parti di questi territori. Queste aree invece devono preservare e potenziare il loro patrimonio di culture e di tradizioni;

6. I partecipanti raccomandano che, nello spirito di una sempre più concreta attuazione sul territorio del principio di sussidiarietà, vengano potenziati i rapporti oggi esistenti tra l'Unione europea, gli Stati membri e gli organismi locali rappresentativi delle comunità di montagna;

7. I partecipanti concordano sulla opportunità che l'Unione elabori iniziative idonee ad accrescere il livello di sviluppo delle zone montane, preservando comunque le aree protette;

8. I partecipanti raccomandano che vengano individuati interventi per valorizzare le risorse specificamente connesse alle zone montane, quali l'acqua, le foreste, l'agricoltura, il paesaggio, il turismo, la biodiversità, le tradizioni culturali, la tutela dei prodotti tipici;

9. I partecipanti concordano sul fatto che, attraverso la protezione e la valorizzazione delle zone montane, si possa contribuire in modo efficace a salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente nel suo complesso, a proteggere la salute dell'uomo, nonché ad utilizzare in modo più razionale le risorse naturali provenienti dalla montagna europea, secondo il criterio dello sviluppo sostenibile;

10. I partecipanti raccomandano che l'Unione e i Paesi membri, attraverso la riduzione degli svantaggi che caratterizzano le zone montane ed il sostegno alle loro potenzialità, possano contribuire ad attenuare il fenomeno attuale di un progressivo spopolamento di alcune parti delle zone montane».

Sulla base di queste premesse, occorre modificare qualcosa rispetto alla filosofia del passato: è necessario cioè prevedere delle griglie che consentano di indirizzare gli interventi e le agevolazioni verso le aree più disagiate e con una più elevata potenzialità di sviluppo, in modo da evitare che una serie di interventi a pioggia possano ricadere su territori non propriamente bisognosi di sostegno.

In questa ottica, costituiscono linee portanti del presente disegno di legge:

a) la riaffermazione del valore della montagna, anche nel contesto europeo, attraverso disposizioni che sono riferibili alla competenza esclusiva (o concorrente) dello Stato (articolo 1);

b) l'introduzione della nuova categoria dei comuni ad alta specificità montana (articolo 2, comma 1), che rappresenta le aree di montagna più suscettibili di sviluppo, sulle quali occorre canalizzare la maggior parte degli interventi. Questi comuni, che secondo la ricerca del CENSIS sono circa un quarto dei comuni montani (1350), verranno individuati attraverso una serie di parametri altimetrici, economici e ambientali, stabiliti con decreto ministeriale d'intesa con la Conferenza unificata; ad essi viene finalizzato un apposito aggiuntivo Fondo per il finanziamento di progetti speciali anche interregionali (articolo 3);

c) l'introduzione di un nuovo strumento di programmazione degli interventi da effettuare nelle zone montane, il Piano triennale nazionale delle aree montane, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il

Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle attività produttive e il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti. Questo strumento costituisce documento preliminare per la predisposizione del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) (articolo 4);

d) la creazione nell'ambito dell'Osservatorio per la montagna, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2000, ridefinito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2002, di uno specifico organismo consultivo, denominato «Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna», al fine di acquisire pareri e suggerimenti sulle iniziative che possano implementare la specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane (articolo 5);

e) la previsione di una disciplina organica dell'Istituto nazionale della montagna, già istituito ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e regolamentato con delibera commissariale 17 marzo 2004, n. 146, che ha assorbito compiti e funzioni già di competenza dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (articolo 6).

Il disegno di legge prevede, poi, una serie di interventi a favore dei comuni montani e di quelli ad alta specificità montana, che sono i più meritevoli di sostegno. Il disegno di legge, tuttavia, non intende dettare norme in tutti i settori che possono interessare le zone montane, poiché occorrerebbero rilevanti stanziamenti sul piano finanziario che oggi non sono consentiti alla luce della particolare situazione economica internazionale e del Paese.

Si tratta, evidentemente, di una gamma di normative assai articolata, che attraversa settori differenziati della nostra legislazione. Ma questa conseguenza, a ben considerare, è inevitabile in quanto la montagna in sé non è una materia unica ed omogenea, bensì raccoglie e contiene profili che di volta in volta sono riferibili a materie diverse. La stessa legge n. 97 del 1994 si era dovuta occupare di molti degli aspetti sui quali oggi ritorna il presente disegno di legge; ciò che interessa sottolineare è il fatto che non viene intaccato nessun ambito attribuito alla competenza regionale esclusiva, così come definita dal novellato articolo 117 della Costituzione. Ciò vuol dire, altresì, che ciascuna regione, nell'esercizio di siffatte competenze residuali, potrà dettare proprie norme che abbiano ad oggetto i territori montani, attuando il dettato costituzionale dell'articolo 44 ed integrando i contenuti della legislazione statale.

L'articolo 1 del disegno di legge sancisce che la tutela e la valorizzazione delle aree montane costituiscono un obiettivo prioritario della politica di sviluppo nazionale, anche con riferimento ai documenti programmatori dell'Unione europea, cui concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.

Il comma 2 dell'articolo in questione indica gli obiettivi da conseguire e le finalità di carattere generale che giustificano oggi un nuovo intervento del legislatore. Si tratta di sostenere la vita delle famiglie residenti nei territori montani allo scopo di evitarne lo spopolamento e contenere la tendenza all'invecchiamento della popolazione, di promuovere e valorizzare le tradizioni economiche e culturali locali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.

Il comma 3 sancisce espressamente la salvaguardia delle potestà legislative attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, chiamate a provvedere alle finalità del presente disegno di legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Infine il comma 4 prevede che in seno all'Unione europea, lo Stato e, per quanto di loro competenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono le azioni dirette al riconoscimento della specificità delle zone montane ed alla loro valorizzazione in sede comunitaria. La norma è volta a riconoscere la nuova posizione di tali aree non solo nel quadro dell'ordinamento interno, bensì anche nella prospettiva comunitaria, laddove ciò sia consentito dall'attuale riparto delle competenze.

L'articolo 2 è uno dei più rilevanti del disegno di legge, poiché introduce una nuova categoria di enti montani, il comune ad alta specificità montana. La disposizione prevede appunto che, fatte salve in ogni caso le competenze legislative regionali, si intende per comune ad alta specificità montana il comune montano che per particolari situazioni oggettive di svantaggio e per

le rilevanti potenzialità di sviluppo è individuato e riconosciuto come tale in ragione dei criteri determinati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. In proposito, si è ritenuto di limitare il riconoscimento solo a questi enti territoriali.

Secondo il criterio ispiratore del disegno di legge è fondamentale infatti selezionare, nell'ambito più generale delle zone montane, questa nuova categoria, che si riferisce a quei comuni che attualmente presentano le maggiori potenzialità di sviluppo e che, sia per collocazione territoriale, sia per la loro situazione socio-economica, necessitano maggiormente dell'intervento da parte dello Stato.

Al fine di garantire l'indispensabile uniformità nella classificazione suddetta, viene attribuito al Ministro per gli affari regionali quale Ministro delegato per la montagna il compito di definire i criteri per la individuazione dei comuni ad alta specificità montana, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le regioni, in attuazione dei criteri così fissati provvederanno ad individuare i comuni o le frazioni di comune ad alta specificità montana. Le regioni possono applicare correttivi nella individuazione dei comuni ad alta specificità montana, evidenziando specifiche condizioni di differenziazione ed esigenze di sviluppo, con riferimento al livello di svantaggio risultante dall'applicazione dei suddetti criteri, determinate da eventi naturali e socio-economici o da particolari contesti, quali la situazione amministrativa in aree montane di confine o in contiguità con regioni a statuto speciale o province autonome.

L'articolo 3, per finanziare specifici interventi a favore delle aree ad alta specificità montana, istituisce un apposito fondo speciale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I progetti sono presentati dalle regioni, d'intesa con comuni, comunità montane e province, ed i criteri di valutazione, ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti, sono stabiliti d'intesa con la Conferenza unificata. Solo in caso di mancanza o insufficienza di tali progetti possono essere finanziati, sul fondo in questione, interventi predisposti dallo Stato, sentito comunque il parere della Conferenza unificata. Questo nuovo strumento finanziario ha carattere integralmente aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento dello Stato ordinario o speciale a favore degli enti locali e rispetto al Fondo nazionale per la montagna.

L'articolo 4 introduce un nuovo strumento di programmazione destinato a favorire lo sviluppo delle zone montane, cioè il Piano nazionale delle aree montane. Il Piano, di valenza triennale, viene approvato dal CIPE, previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle attività produttive ed il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti.

Nel Piano dovranno essere definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante l'elaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani, con particolare riferimento ai comuni ad alta specificità montana.

I contenuti del Piano, che deve essere annualmente adeguato alle risorse effettivamente disponibili, costituiscono documento preliminare per la predisposizione del DPEF.

L'articolo 5 prevede l'istituzione nell'ambito dell'Osservatorio per la montagna, senza ulteriori oneri per lo Stato, della Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna. La Consulta esprime parere su tutte le iniziative, sia di carattere legislativo sia progettuale, riguardanti l'implementazione della specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.

L'articolo 6 disciplina l'Istituto nazionale della montagna. L'Istituto viene qualificato come ente di ricerca non strumentale e svolge i compiti già attribuiti all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna dalla legge 7 agosto 1997, n. 266. Oltre a questi compiti, esercita funzioni di servizio e di supporto scientifico per la individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica degli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze attribuite con il presente disegno di legge. L'Istituto inoltre: *a)* assicura il coordinamento scientifico delle attività istituzionali all'estero riguardanti il settore montano; *b)* predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale, nonché alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane; *c)* realizza programmi di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale; *d)* svolge attività di ricerca e di sperimentazione

di modelli a basso costo per l'erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle zone montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa; e) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane.

Presso l'Istituto è costituita la banca-dati della montagna.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verranno previste le modalità di funzionamento, gli organi di amministrazione e di controllo, nonché la dotazione organica dell'Istituto.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il finanziamento dell'Istituto è assicurato dal fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da un contributo annuo di 550.000 euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da ogni altro contributo o provento delle regioni e di organismi pubblici e privati.

L'articolo 7 riprende in parte il contenuto del vigente articolo 9 della legge n. 97 del 1994, prevedendo la possibilità che il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, attribuiscono, tramite le regioni, alle comunità montane ed ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziario, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del FEOGA (Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.

Al comma 2 viene confermata la possibilità per i consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e promossi dalle comunità montane, nonché per le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi, di beneficiare di contributi statali, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purché siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.

Tutte le forme di gestione indicate nell'articolo continuano a poter godere dei benefici previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a condizione che le superfici silvo-pastorali interessate abbiano un'estensione di almeno cinque ettari.

Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata inoltre una spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004.

L'articolo 8 è dedicato al potenziamento del sistema informativo della montagna (SIM), cui viene attribuito carattere prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico nel settore delle politiche agricole, montane e forestali.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione ed integrazione dei servizi telematici già esistenti in seno alla pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche ed organizzative del SIM.

Gli sportelli del SIM presso gli enti locali potranno essere utilizzati per l'emissione delle carte di identità elettronica e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale dei servizi demografici, previa autorizzazione del Ministero dell'interno. Detti sportelli potranno fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l'invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, quali determinati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

L'articolo 9 estende la possibilità per i comuni di utilizzare le aree espropriate anche per la realizzazione di impianti produttivi di carattere agricolo (articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865).

L'articolo 10 prevede che, al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età

compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice e delle disponibilità finanziarie annuali.

La disposizione è applicabile alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta almeno per il cinquanta per cento da donne.

L'articolo 11, in linea con l'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, prevede che le regioni promuovono la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di provenienza, per i boschi e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (e per il marchio, anche con il Ministro delle attività produttive), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio decreto i criteri, le modalità e i diritti per il rilascio e per l'uso della certificazione e del marchio previsti nel presente articolo, in coerenza con la normativa europea in materia.

Ferme restando le competenze regionali in materia di foreste, le funzioni ed i compiti di controllo relativi alla certificazione di ecocompatibilità ed al corretto uso del marchio di cui all'articolo 11 sono esercitate dal Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 12 si riferisce ad una serie di misure dirette a migliorare l'erogazione di alcuni servizi pubblici nelle zone montane.

In particolare si prevede che:

a) le Agenzie fiscali, ad invarianza di spesa e nel quadro delle attività di decentramento già in atto, promuovono una razionale organizzazione degli uffici al fine di consentirne l'agevole accesso da parte dei residenti nei territori montani;

b) il Ministero delle comunicazioni, quale autorità di regolamentazione del settore postale, ai sensi della vigente normativa, vigila affinché il fornitore del servizio universale postale, nell'ambito degli obblighi da esso derivanti, tenga in particolare considerazione le zone montane;

c) nei comuni montani, d'intesa tra gli enti interessati, possono essere istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Per lo svolgimento delle loro attività i centri multifunzionali possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

L'articolo 13, in materia di comunicazioni, prevede che il Ministero competente vigili affinché il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, nell'ambito della convenzione e del contratto di servizio, assicuri la fruibilità dei servizi essenziali per gli utenti che risiedono nei comuni montani. Detta inoltre disposizioni in materia di telefonia fissa e mobile e dispone anche che l'installazione, manutenzione e gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia situati nei medesimi comuni siano a totale carico degli enti gestori (commi 1 e 2).

Inoltre, il comma 3, nel richiamare gli obblighi di servizio universale, colloca i consumatori residenti in detti comuni tra quelli con esigenze sociali particolari ai fini dell'applicazione di formule tariffarie di favore, ai sensi dell'articolo 59 del codice delle comunicazioni (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

Infine, si prescrive che il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati situati in territorio montano avvenga senza oneri aggiuntivi, fermi gli obblighi tributari.

L'articolo 14, in materia di lavori pubblici, prevede che nei comuni montani, per le opere di competenza statale di importo non superiore a 750.000 euro, gli enti appaltanti possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.

Per l'affidamento degli stessi lavori, che siano finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità naturali o da eventi connessi al dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti possono procedere mediante trattativa privata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, previo esperimento di gara informale con l'invito di almeno cinque imprese. Per i lavori di importo non superiore a 200.000 euro, il numero delle imprese da invitare può essere ridotto a tre.

L'articolo 15, considerando che uno dei principali fattori di svantaggio delle zone di montagna è rappresentato dalla scarsità delle strutture di collegamento, prevede che gli enti territoriali competenti si adoperino al fine di agevolare la viabilità e mobilità in montagna, tenendo conto della necessità di ridurre gli effetti negativi ed i rischi derivanti dal traffico nelle zone montane ad un livello tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora ed il loro *habitat*.

L'articolo 16 riprende il dettato del vigente articolo 21 della legge n. 97 del 1994 e prevede che per le istituzioni scolastiche di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, ubicate nei comuni ad alta specificità montana, si applicano le disposizioni vigenti, salvo deroghe che siano possibili senza oneri per il bilancio dello Stato. È, inoltre, favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.

L'articolo 17 si occupa dei problemi della sanità nelle zone di montagna, dal momento che anche in questo settore si registrano gravi carenze e disomogeneità con la restante parte del territorio nazionale. In particolare, si prevede:

- che in sede di revisione del sistema dei trasferimenti nazionali si dovrà tener conto della necessità di potenziamento per i servizi sanitari nelle aree montane;

- che il servizio prestato dal personale medico nelle zone montane viene valutato più favorevolmente;

- che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può riservare annualmente assegni di studio a favore di giovani laureati che si iscrivano a scuole di specializzazione, a condizione che si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, nell'ambito di strutture sanitarie ubicate nelle zone montane.

L'articolo 18 prevede che il riutilizzo di materiale inerte proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segazione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei territori montani ad alta marginalità, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Un apposito decreto ministeriale dovrà stabilire la modalità di attuazione della presente norma.

L'articolo 19 prevede agevolazioni riguardanti il settore del turismo.

Per gli anni 2004-2006, le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2000, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.

Inoltre è previsto uno specifico contributo per l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) finalizzato alle iniziative promozionali in ambito internazionale a favore dei comuni ad alta specificità montana, allo scopo di favorire l'inserimento di questi territori, meno conosciuti ma non di minor pregio, nel circuito turistico internazionale, alla stregua di quanto operato da altri Paesi europei (per esempio, la Francia ha investito in analoga iniziativa 800.000 euro).

L'articolo 20 prevede l'introduzione delle seguenti agevolazioni fiscali per impianti di risalita, teleferiche e palorci:

- a)* in attesa della prevista revisione del sistema delle accise, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio utilizzato dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone nei comuni, è ridotta di euro 51,65 per ogni mille litri di prodotto, salvo assenso della Commissione europea;

- b)* i comuni ad alta specificità montana non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreni demaniali.

L'articolo 21 assegna un contributo straordinario per gli anni 2004, 2005 e 2006 a favore della Fondazione italiana per le montagne, costituita il 26 novembre 2003, in esito all'anno

internazionale delle montagne, per concorrere all'avvio dell'importante istituzione e al conseguimento delle sue finalità di sviluppo e promozione del territorio e dell'economia montana.

L'articolo 22, al fine di agevolare la conoscenza e l'utilizzazione delle disposizioni concernenti la montagna, delega il Governo ad adottare, entro un anno, un codice delle disposizioni legislative in materia, provvedendo al loro riassetto, razionalizzazione e semplificazione e apportandovi solo le modifiche necessarie per l'attuazione delle stesse.

L'articolo 23 stabilisce che il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentiti l'Osservatorio per la montagna e la Conferenza unificata e avvalendosi del Comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM), istituito con delibera CIPE del 13 aprile 1994, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

L'articolo 24 prevede l'abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 97 del 1994, sostituito, nei contenuti, dall'articolo 7 del disegno di legge, e del comma 4 dell'articolo 24 della medesima legge, ora sostituito, nella sostanza, dall'articolo 23.

L'articolo 25 contiene la copertura finanziaria del disegno di legge, disponendo che ai relativi oneri, ivi comprese le minori entrate, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Sul disegno di legge è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 20 maggio 2004, le cui condizioni sono state integralmente recepite, confermando la riserva in quella sede citata.

Relazione tecnica

Il disegno di legge contiene una serie di misure, in gran parte ordinamentali, dirette a promuovere lo sviluppo della montagna, con particolare riguardo alle aree più svantaggiate.

Esso, pertanto, salvo che per alcune disposizioni modificative della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ha carattere aggiuntivo rispetto a questa, che si è dimostrata una legge utile.

Sul piano finanziario, il disegno di legge utilizza quota parte del Fondo speciale di parte corrente, previsto nella Tabella A della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) nell'ambito dell'accantonamento del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Con riguardo al Capo I, non comportano spese aggiuntive gli articoli 1, 2 e 4, mentre l'articolo 3 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito Fondo per finanziare progetti speciali, anche interregionali, a favore dei comuni e dei territori ad alta specificità montana.

L'articolo 5 si limita a menzionare l'Osservatorio per la montagna già esistente ed operante nell'ambito del quale si prevede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, l'istituzione della Consulta femminile (comma 1). Pertanto l'onere si riduce ai tre esperti di cui al comma 2 e può essere calcolato in 60.000 euro annui, considerata la professionalità e la specifica esperienza necessarie per tale incarico.

L'articolo 6 assegna all'Istituto nazionale della montagna, passato sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo annuo di 550.000 euro per supportare le funzioni di servizio ora svolte dall'Istituto (mentre quelle di ricerca continuano ad essere finanziate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca attraverso il fondo di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204).

Con riguardo al Capo II, l'articolo 7 corrisponde ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 9 (*forme di gestione del patrimonio forestale*) della legge n. 97 del 1994, che viene abrogato. Il comma 4 prevede un finanziamento, aggiuntivo agli ordinari stanziamenti di bilancio, di un milione di euro, necessario ad implementare sia gli interventi di forestazione e di agricoltura ecocompatibile

delle comunità montane e dei comuni montani (per 400.000 euro), sia le attività dei consorzi di miglioramento fondiario (per 400.000 euro), sia la gestione tecnica dei boschi da parte delle aziende speciali dei comuni: a tale ultimo fine sono riservati 200.000 euro.

L'articolo 8 prevede una spesa di 1.100.000 di euro per l'avvio del potenziamento del sistema informatico della montagna (SIM), necessario per mettere il sistema informativo in grado di assolvere adeguatamente alle sue molteplici funzioni nel delicato settore agricolo, montano e forestale.

Non sono onerosi invece gli articoli 9, 10 e 11, tenuto anche conto del fatto che per i controlli sulla certificazione di ecocompatibilità, affidati al Corpo forestale dello Stato, è espressamente previsto che avvengano con il personale della propria dotazione organica e che per il rilascio e l'uso di tale certificazione si dovrà provvedere con il personale e gli strumenti in dotazione e che potranno essere stabiliti, con decreto ministeriale, specifici diritti.

Con riferimento al Capo III, non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né l'articolo 12, né l'articolo 13. Infatti, la prima disposizione contiene ai commi 1 e 2 disposizioni programmatiche, mentre al comma 3 la istituzione di centri multifunzionali di servizi, che lungi dal comportare incrementi di spesa, è finalizzata a conseguire risparmi nell'organizzazione degli stessi.

L'articolo 13, poi, al comma 1, si limita a finalizzare l'attività istituzionale di vigilanza che il Ministero delle comunicazioni già esercita nei confronti della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Al comma 2, ricomprende gli utenti residenti nei comuni ad alta specificità montana tra quelli assoggettati a speciali formule tariffarie ai sensi del nuovo Codice delle comunicazioni. Quanto al comma 3, secondo periodo del medesimo articolo, l'esenzione prevista non riguarda le imposte statali, ma i costi che vengono addebitati dalla concessionaria.

Con riguardo al Capo IV, gli articoli 14 e 15 non comportano aggravii aggiuntivi per la finanza pubblica, trattandosi di norme ordinarie o programmatiche.

In merito al Capo V, l'articolo 16 riproduce, al comma 1, una norma già esistente (articolo 21 della legge n. 97 del 1994), meglio precisandola alla luce dei mutamenti intervenuti nella scuola dell'obbligo.

Anche l'articolo 17 non comporta oneri aggiuntivi, limitandosi ad introdurre norme ordinarie o programmatiche. In particolare, il comma 3 prevede solo la facoltà per il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concedere, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio, specifici assegni di studio a giovani laureati che si impegnano a esercitare la professione nelle zone montane, al fine di favorirne la frequentazione delle scuole di specializzazione.

Il Capo VI contiene le disposizioni relative ad alcune agevolazioni fiscali.

L'articolo 18, comma 1, esclude dai ricavi le cessioni di materiali inerti destinati ad opere pubbliche o al recupero del degrado ambientale nei territori montani. Trattandosi di opere modeste, realizzate con il recupero di questi materiali, può stimarsi forfetariamente una perdita di gettito non superiore a 500.000 euro annui, considerato il volume delle opere realizzate *in loco*. Tra l'altro, il riutilizzo di questo materiale concorre a ripulire l'ambiente montano senza ulteriori spese.

L'articolo 19, al fine di favorire l'economia di montagna, prevede al comma 2 un contributo di 700.000 euro a favore dell'ENIT per specifici programmi promozionali all'estero delle zone montane per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

L'articolo 20, sino alla prevista revisione del sistema delle accise (articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80), conferma la riduzione dell'imposta sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per il gasolio utilizzato dalle imprese per il trasporto a fune in servizio pubblico di persone nei comuni montani, di euro 51,65 per ogni mille litri. Questa disposizione, considerati i consumi medi, comporta un onere complessivo di 500.000 euro annui (comma 1). Tale riduzione era scaduta il 31 dicembre 2003. L'efficacia di tale agevolazione è subordinata all'assenso della Commissione europea. Il comma 2 esonera dal canone annuo gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua nei comuni ad alta specificità montana e della cauzione per l'occupazione di terreni demaniali. Trattandosi di fenomeni di ridotta entità il relativo onere può stimarsi in 240.000 euro.

L'articolo 21 contiene la previsione di un contributo straordinario di 350.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 a favore della neo costituita Fondazione italiana per le montagne, da destinare al conseguimento delle sue finalità istituzionali.

Il Capo VII, disposizioni finali, non comporta oneri agli articoli 22, 23 e 24.

L'articolo 25 è la norma di copertura finanziaria. Il complessivo onere aggiuntivo viene

imputato al Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 2004 – legge 24 dicembre 2003, n. 350 –, che nell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali reca disponibilità adeguate, appositamente previste per la legge sulla montagna.

Analisi tecnico-normativa

1. *Aspetti tecnico normativi in senso stretto:*

a) il disegno di legge si muove nell'ambito dell'articolo 44 della Costituzione, intendendo apportare ulteriori disposizioni a favore delle zone montane più svantaggiate. A tal fine si introduce una nuova e più specifica categoria, quella dei comuni ad alta specificità montana, verso cui è canalizzata la maggior parte dei nuovi interventi previsti;

b) il quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, relativa alle zone montane, di cui modifica, non testualmente, gli articoli 9 e 24, e integra gli altri interventi;

c) il disegno di legge non contrasta con la normativa comunitaria, anche in considerazione del fatto che il Trattato non si occupa esplicitamente di montagna, ma solo di zone meno favorite (articolo 158);

d) il provvedimento è coerente con il nuovo assetto costituzionale delle competenze legislative, contenendo norme ordinamentali statali (Fondo speciale, Piano nazionale, Osservatorio, Istituto nazionale della montagna), prevedendo interventi speciali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, a favore di specifici territori montani, e intervenendo in materie di competenza statale esclusiva (sistema statistico, ambiente, servizi pubblici statali) o concorrente (comunicazioni, salute, istruzione, lavori pubblici) o in materia fiscale (agevolazioni e riduzioni);

e) il disegno di legge è altresì coerente con le norme che dispongono il trasferimento di competenze a regioni ed enti locali.

2. *Elementi di drafting e linguaggio normativo:*

a) il provvedimento reca solo una nuova definizione normativa, con riguardo ai comuni ad alta specificità montana, demandando la determinazione dei criteri di individuazione a successivo decreto ministeriale (articolo 2);

b) è stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi;

c) il provvedimento sostituisce sostanzialmente l'articolo 9 della legge n. 97 del 1994 e per il resto contiene disposizioni aggiuntive a tale legge;

d) non vi sono abrogazioni implicite; quelle espresse sono indicate nell'articolo 24;

e) è prevista una delega al Governo per l'adozione di un codice delle disposizioni legislative riguardanti la montagna.

3. *Ulteriori elementi:*

a) la copertura degli oneri finanziari aggiuntivi è prevista dall'articolo 25, che allo scopo utilizza l'apposito accantonamento di Fondo globale di parte corrente del Ministero delle politiche agricole e forestali di cui alla legge finanziaria 2004;

b) non si prevede la creazione di nuove strutture amministrative, ma si provvede solo ad una loro parziale revisione (articoli 5 e 6);

c) dall'attuazione del disegno di legge non scaturiscono oneri di alcun genere a carico di cittadini e imprese, che invece si intendono favorire;

d) sulla materia non incidono pronunce giurisprudenziali, né giudizi di costituzionalità.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La tutela e la valorizzazione dei territori montani costituiscono obiettivi prioritari della politica nazionale, anche con riferimento ai rapporti dello Stato con l'Unione europea con particolare riguardo alla predisposizione dei documenti programmatici di questa.

2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, prevede interventi volti a sostenere la vita delle famiglie residenti nei territori montani allo scopo di evitarne lo spopolamento e contenere la tendenza all'invecchiamento, di promuovere e valorizzare le tradizioni economiche e culturali locali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna, nel rispetto dei principi di tutela ambientale e di difesa del suolo.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

4. Nell'ambito dell'Unione europea lo Stato e, per quanto di loro competenza, le regioni e le province autonome promuovono le azioni dirette al riconoscimento della specificità delle zone montane ed alla loro valorizzazione in sede comunitaria.

Art. 2.

(Comuni ad alta specificità montana)

1. Fatte salve le competenze legislative regionali, agli effetti della presente legge si intende per «comune ad alta specificità montana» il comune montano che per particolari situazioni oggettive di svantaggio e per le rilevanti potenzialità di sviluppo è individuato e riconosciuto come tale in ragione dei criteri definiti secondo le procedure di cui al comma 2.

2. Al fine di garantire l'uniformità nella classificazione dei comuni ad alta specificità montana, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata: «Conferenza unificata», definisce, con proprio decreto, le modalità di individuazione ed i criteri di selezione dei comuni e delle frazioni di comune ad alta specificità montana e l'applicazione di eventuali deroghe.

3. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto del Ministro per gli affari regionali ai sensi del comma 2, entro i successivi quattro mesi, individuano i comuni o le frazioni di comune ad alta specificità montana.

4. Le regioni possono applicare correttivi nella individuazione dei comuni ad alta specificità montana evidenziando specifiche condizioni di differenziazione ed esigenze di sviluppo, con riferimento al livello di svantaggio risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 2,

determinate da eventi naturali e socio-economici o da particolari contesti, quali la situazione amministrativa in aree montane di confine o in contiguità con regioni o province autonome.

5. Al fine di attenuare le situazioni locali di particolare svantaggio o di favorire specifiche esigenze di sviluppo territoriale la comunità montana o il comune montano interessato possono chiedere alla regione che, sulla scorta degli stessi criteri utilizzati per l'individuazione dei comuni ad alta specificità montana, per una frazione del proprio territorio sia prevista una classificazione diversa da quella attribuita al comune nel suo complesso.

Art. 3.

(Interventi speciali nelle aree ad alta specificità montana)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il «fondo speciale per gli interventi nelle aree montane a favore dei comuni ad alta specificità montana», di seguito denominato «fondo».

2. Il fondo finanzia progetti speciali predisposti dalle regioni sulla base d'intesa con comuni, comunità montane e province per lo sviluppo della montagna, con riferimento ai comuni ad alta specificità montana di cui all'articolo 2.

3. La regione può attribuire alla comunità montana il compito di promuovere l'intesa per la predisposizione dei progetti speciali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la montagna, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i termini e le modalità di presentazione dei progetti speciali, nonché i criteri di valutazione degli stessi ai fini del relativo finanziamento, che devono tenere conto delle indicazioni del Piano triennale nazionale delle aree montane di cui all'articolo 4.

5. Qualora entro il termine fissato dal decreto di cui al comma 4 non siano presentati, in tutto o in parte, progetti finanziabili con le dotazioni esistenti, il Presidente del Consiglio dei ministri può predisporre progetti di intervento da sottoporre al parere della Conferenza unificata.

6. Le risorse erogate dal fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali e rispetto agli interventi del fondo di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

7. La dotazione del Fondo è determinata in 2.100.000 euro per l'anno 2004, 5.000.000 euro per l'anno 2005 e 2.100.000 euro per l'anno 2006. A decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Piano triennale nazionale delle aree montane)

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti, nonché sentito, per quanto di competenza, il Dipartimento della protezione civile, approva il Piano triennale nazionale delle aree montane, di seguito denominato: «Piano».

2. Nel Piano dovranno essere definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante l'elaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani, con particolare riferimento alle aree comprendenti comuni ad alta specificità montana.

3. I contenuti del Piano costituiscono documento preliminare per la predisposizione del Documento di programmazione economico finanziaria (DPEF).

Art. 5.

(Osservatorio per la montagna)

1. Nell'ambito dell'Osservatorio per la montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, è istituita la Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna, di seguito denominata «Consulta», senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La Consulta esprime parere su tutte le iniziative, sia di carattere legislativo sia progettuale, riguardanti l'implementazione della specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.

2. Per le finalità della presente legge, il Ministro per gli affari regionali può nominare tre consulenti, esperti dei problemi della montagna. Il relativo compenso è determinato con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tale fine è autorizzata la spesa di 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.

Art. 6.

(Istituto nazionale della montagna)

1. L'Istituto nazionale della montagna, di seguito denominato «Istituto», costituito ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è ente di ricerca non strumentale e svolge i compiti già attribuiti all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna dalla legge 7 agosto 1997, n. 266. Oltre a questi, esercita funzioni di servizio e di supporto scientifico per l'individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica degli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze attribuite con la presente legge, anche con riguardo al Piano.

2. L'Istituto in particolare:

a) assicura il coordinamento scientifico delle attività istituzionali all'estero riguardanti il settore montano;

b) predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale, nonché alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane;

c) realizza programmi di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale;

d) svolge attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l'erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle zone montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;

e) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane.

3. Presso l'Istituto è costituita la banca-dati della montagna.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono previsti gli organi di amministrazione e di controllo, la dotazione organica dell'Istituto e le modalità di funzionamento.

5. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato dal fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da un contributo annuo di 550.000 euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da ogni altro contributo o

provento delle regioni e di organismi pubblici e privati. A tale fine è autorizzato un contributo statale di 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.

7. All'espletamento delle funzioni aggiuntive rispetto a quelle già attribuite all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna si provvede con il personale ed i beni in dotazione.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 7.

(Gestione del patrimonio forestale)

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, possono attribuire alle regioni, con vincolo di destinazione alle comunità montane ed ai comuni montani, finanziamenti per interventi speciali di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.

2. I consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e promossi dalle comunità montane, nonché le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi, possono beneficiare di contributi statali, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purchè siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.

3. Tutte le forme di gestione indicate nel presente articolo possono godere dei benefici previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a condizione che le superfici silvo-pastorali interessate abbiano un'estensione di almeno cinque ettari.

4. Oltre agli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati a legislazione vigente, per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata l'ulteriore spesa di un milione di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, di cui 400.000 euro da destinare agli interventi di ciascuno dei commi 1 e 2 e 200.000 euro da destinare agli interventi del comma 3.

Art. 8.

(Potenziamento del sistema informativo della montagna)

1. Al potenziamento del sistema informativo della montagna (SIM), realizzato ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è attribuito carattere prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico nel settore delle politiche agricole, montane e forestali.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione ed integrazione dei servizi telematici già esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche ed organizzative del SIM. Restano salve le regole tecniche concernenti la rete unitaria della pubblica amministrazione e successive evoluzioni.

3. Gli sportelli del SIM presso gli enti locali potranno essere utilizzati per l'emissione delle

carte di identità elettronica e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale dei servizi demografici, previa autorizzazione del Ministero dell'interno. Detti sportelli potranno eventualmente fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l'invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, nei casi e con le modalità da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il CNIPA.

4. Per l'avvio degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Art. 9.

(Impianti produttivi agricoli)

1. All'articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola: «commerciale» è inserita la seguente: «, agricolo».

Art. 10.

(Accesso dei giovani alle attività agricole)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della priorità coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.

2. La priorità di cui al comma 1 è applicabile alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta almeno per il cinquanta per cento da donne.

Art. 11.

(Certificazione di ecocompatibilità)

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, le regioni promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la certificazione di ecocompatibilità ed il marchio che attestano la provenienza della materia prima legno.

2. La certificazione di ecocompatibilità ed il marchio di cui al presente articolo possono essere rilasciati a tutti i prodotti derivati dal legno proveniente dalle zone di cui al comma 1. A tali attività si provvede con il personale ed i beni strumentali in dotazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, stabilisce, con proprio decreto, in coerenza con la normativa comunitaria, i criteri, le modalità ed i diritti per il rilascio e per l'uso della certificazione e del marchio, previsti nel presente articolo; tale decreto, per quanto riguarda il marchio, è adottato di concerto anche con il Ministro delle attività produttive.

4. Ferme restando le competenze regionali in materia di foreste, le funzioni ed i compiti di controllo relativi alla certificazione di ecocompatibilità ed al corretto uso del marchio di cui al presente articolo sono esercitate dal Corpo forestale dello Stato, nell'ambito della propria dotazione organica.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E SOCIALI

Art. 12.

(Organizzazione dei servizi pubblici)

1. Le Agenzie fiscali, ad invarianza di spesa, e tenuto conto delle attività di decentramento già avviate, promuovono una razionale organizzazione degli Uffici, al fine di consentirne l'agevole accesso da parte dei residenti nei territori montani.

2. Il Ministero delle comunicazioni, quale autorità di regolamentazione del settore postale, ai sensi della vigente normativa vigila affinché il fornitore del servizio universale postale, nell'ambito degli obblighi da esso derivanti, tenga in particolare considerazione le zone montane.

3. Nei comuni montani, d'intesa tra gli enti interessati, possono essere istituiti centri multifunzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Per lo svolgimento delle loro attività i centri multifunzionali possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 13.

(Servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa)

1. Nell'ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero delle comunicazioni vigila affinché la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio, ne assicuri la fruibilità nelle zone montane ed affinché il servizio di telefonia fissa sia disponibile nei territori di montagna, promovendo, nel rispetto della vigente normativa, un graduale aumento di disponibilità delle reti radiomobili di comunicazione pubblica GSM negli stessi territori.

2. L'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, situati nei comuni ad alta specificità montana, sono a totale carico degli enti gestori.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003. Il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati situati in territorio montano è realizzato in esenzione di ogni tipo di costo, fermi gli obblighi tributari.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Art. 14.

(Disposizioni in materia di lavori pubblici)

1. Nei comuni montani, per le opere di competenza statale di importo non superiore a 750.000 euro, gli enti appaltanti possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.

2. Per l'affidamento degli stessi lavori di cui al comma 1, finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità naturali o da eventi connessi al dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti possono procedere, mediante trattativa privata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, previo

esperimento di gara informale con l'invito di almeno cinque imprese. Per i lavori di importo non superiore a 200.000 euro, il numero delle imprese da invitare può essere ridotto a tre.

Art. 15.

(Viabilità e mobilità in montagna)

1. Gli enti territoriali competenti provvedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad agevolare la viabilità e mobilità in montagna al fine di ridurre gli effetti negativi ed i rischi derivanti dal traffico nelle zone montane ad un livello tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora ed il loro *habitat*.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E SANITÀ

Art. 16.

(Scuole di montagna)

1. Per le istituzioni scolastiche di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, ubicate nei comuni ad alta specificità montana, si applicano le disposizioni in materia di dimensionamento e di formazione delle classi, salvo deroghe che possano essere disposte senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. È favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.

Art. 17.

(Sanità di montagna)

1. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali si terrà adeguato conto della necessità di potenziamento dei servizi sanitari nelle aree montane.

2. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può stabilire, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle attività istituzionali, assegni di studio a favore di giovani laureati che si iscrivano a scuole di specializzazione, a condizione che si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, in seno a strutture sanitarie ubicate nelle zone montane.

Capo VI

AGEVOLAZIONI FISCALI E VARIE

Art. 18.

(Agevolazioni per l'estrazione dei prodotti del sottosuolo)

1. L'utilizzo di materiale inerte proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segazione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei territori ad alta specificità montana, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto recante le modalità di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo, stabilito in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede ai sensi dell'articolo 25.

Art. 19.

(Agevolazioni per il turismo)

1. Per gli anni 2004-2006 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2000, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.

2. In favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è attribuita, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 la somma di 700.000 euro per il finanziamento di iniziative di promozione a livello internazionale dei comuni ad alta specificità montana, da inserirsi nei propri piani e programmi di attività, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale parte integrante dell'offerta turistica italiana.

Art. 20.

(Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche e palorci)

1. In attesa dell'attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta di euro 51,65 per ogni mille litri di prodotto, per il gasolio utilizzato per l'esercizio degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico di persone nei comuni montani, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia di tale agevolazione è subordinata all'assenso della Commissione europea.

2. I comuni ad alta specificità montana non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreni demaniali.

3. All'onere derivante dal presente articolo, stabilito in 740.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede ai sensi dell'articolo 25.

Art. 21.

(Contributo straordinario alla Fondazione italiana per le montagne)

1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per le montagne, concernenti lo sviluppo dei territori e dell'economia di montagna, è attribuito alla stessa un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Codice della legislazione in materia di montagna)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delegato per la montagna, un decreto legislativo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di montagna, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, apportando le modifiche necessarie per l'attuazione delle medesime disposizioni;

b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.

2. Decorso il termine di cui all'articolo 20, comma 5, della citata legge n. 59 del 1997, il decreto legislativo di cui al comma 1 può essere comunque emanato.

Art. 23.

(Relazione annuale dello Stato)

1. Il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentiti l'Osservatorio di cui all'articolo 5 e la Conferenza unificata e avvalendosi del Comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM), presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Art. 24.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 9 e l'articolo 24, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Art. 25.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri, ivi comprese le minori entrate, derivanti dalla presente legge, pari a 7.100.000 euro per l'anno 2004, 10.000.000 di euro per l'anno 2005, 7.100.000 euro per l'anno 2006 ed a 2.850.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per il triennio 2004-2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

